

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio — Interpretazione dell'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Diritti amministrativi imposti alle imprese — Normativa che prevede che tutti i costi delle autorità nazionali di regolamentazione, non finanziati dallo Stato, sono ripartiti tra le imprese del settore interessato in funzione dei ricavi realizzati da queste ultime a titolo delle vendite di merci o delle prestazioni di servizi pertinenti

Dispositivo

L'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che siffatto diritto sia esclusivamente destinato alla copertura dei costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 311 del 13.10.2012.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2013 — medi GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-410/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo medi — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Snaturamento degli elementi di prova — Insussistenza]

(2013/C 377/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, medi/UAMI (T-470/09), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° ottobre 2009 (procedimento R 692/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «medi» come marchio comunitario — Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Carattere distintivo del segno denominativo «medi»

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La medi GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 331 del 27.10.2012.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 7 novembre 2013 — Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commissione europea

(Causa C-615/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Ricorso per risarcimento — Sovvenzioni accordate nell'ambito di progetti finanziati dal programma «Cultura 2000» — Domanda di pagamento di diverse somme — Contenuto del ricorso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2013/C 377/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (rappresentante: H. Karl, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Gesellschaft für Musik und Theater (rappresentanti: W. Mölls e D. Roussanov, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012, nella causa Arbos/Commissione (T-161/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto ad ottenere la condanna della Commissione, da una